



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

POLIZIA LOCALE

ooOOooOOoo

PROT NR. 4254

ORDINANZA N. 46 / 2013

“Disciplina della circolazione stradale in periodo invernale”

IL COMANDANTE della POLIZIA LOCALE

- PREMESSO CHE** durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
- CONSIDERATO** che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
- CONSIDERATO** che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l'esplicitamento del servizio di sgombero neve;
- VISTO** l'art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a)), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall'art. 1, comma 1, della legge 29 luglio 2010, n.120;
- VISTA** la Direttiva del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti prot. RU/1580-16.01.2013;
- TENUTO CONTO** che la rete viaria di questo Comune è prevalentemente situata in zona di montagna,

ORDINA

Tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli, che nel periodo dal 15 novembre al 15 aprile transitano su tutta la rete viaria di competenza di questo Comune devono essere muniti di pneumatici invernali, ovvero devono avere a bordo mezzi antisdrucchiolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Tale obbligo ha validità anche al di fuori del periodo previsto, al verificarsi di precipitazioni nevose o formazione di ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell'obbligo i ciclomotori a due ruote e i motocicli, possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto.

I pneumatici invernali che possono essere impiegati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucchiolevoli impiegabili in alternativa agli pneumatici invernali sono quelli di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 10 maggio 2011 - Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2. Sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ÖNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l'impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 marzo 2002 - Norme concernenti le catene da neve destinate all'impiego su veicoli della categoria M1.



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

POLIZIA LOCALE

ooOOooOOoo

I dispositivi antisdrucchiolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo. I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motori. Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l'installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale.

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1 e O1, l'installazione deve riguardare tutte le ruote, secondo con la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministro dei trasporti e dell'aviazione civile.

Il presente provvedimento è reso noto nelle forme di legge.

L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della esecuzione della presente ordinanza segnatamente all'apposizione della specifica segnaletica stradale di cui all'allegato schema.

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR, ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'art. 37, comma 3, del decreto legislativo n. 285/1992.

Manda la presente, per informazione e per quanto di eventuale competenza a:

- POLSTRADA MACERATA
- CC STAZ. MATELICA
- CFS STAZ. MATELICA
- GR. COM. PROTEZIONE CIVILE
- UFF. TECNICO SEDE

Dalla residenza comunale, li 22.10.2013



f.to

IL COMANDANTE

(Commissario di Polizia Loc. Luca BONFILI)



Comune di Esanatoglia

PROVINCIA DI MACERATA

POLIZIA LOCALE

ooOOooOOoo

ALLEGATO A)

Esempio di segnale stradale in avvicinamento ai tratti stradali in cui vige l'obbligo

colore di fondo proprio del tipo di strada su cui è installato il segnale:
verde: ambito autostradale
blu: ambito extraurbano
bianco: ambito urbano

nel pannello integrativo possono essere esplicitate ulteriori informazioni, quali:

- tratto/i stradale/i (da...a...); (dal Km...al Km...)
- punto o località di inizio (da...);(dal Km...)
- denominazione della strada interessata

(Per le modalità di installazione e di dimensionamento del segnale, anche in funzione del numero di righe prescelto, si applicano le norme degli articoli 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 124 e 125 del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada (DPR n. 495/1992).)